

Conto di: dg08.uod03@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
 geniocivilesalerno" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>, "avvocatura"  
 <agc04.sett01@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 27 marzo 2014 - 10:15

**POSTA CERTIFICATA: nota prot. 2014.0213940 del 26/03/2014**

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/03/2014 alle ore 10:15:24 (+0100) il messaggio

"nota prot. 2014.0213940 del 26/03/2014" è stato inviato da "dg08.uod03@pec.regione.campania.it" indirizzato a:

agc04.sett01@pec.regione.campania.it

dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140327101524.07127.06.2.2@pec.actalis.it

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (1074 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	27 MAR. 2014
PRESA DI CARICO	28 MAR. 2014
ASSEGNAZIONE	
GETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos. n. PG PP PS
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	DOT. ROSSANO / ACTALIS
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03  
Servizio Geologico e Coordinamento  
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

*Il Dirigente*

53 - 08 - 13  
Genio Civile di Salerno  
presidio Protezione Civile  
pec: [dg08.uod13@pec.regione.campania.it](mailto:dg08.uod13@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0213940 26/03/2014 12.19  
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord.  
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p...  
Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



e. p.c. 60 - 01 - 00  
Avvocatura Regionale  
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri  
80133 NAPOLI  
pec: [agc04.sett01@pec.regione.campania.it](mailto:agc04.sett01@pec.regione.campania.it)

Oggetto: Prat. n. 30/08, Avv.ra. Invio sentenza n. 722/14 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa ai ricorrenti Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 190767 del 18.03.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 722/14.

Il Funzionario di P.O.  
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente  
Dott. Geol. Giuseppe Travia



N. 57/08 Ruolo Gen. Contenzioso

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

CC  
30/08  
Di Jervis

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione TRAP

Comunicazioni alle parti costituite dell'ordinanza

depositata nella Cancelleria

artt. 134, 136, 170, 176 C.p.c. e 45 att. C.p.c.

REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
19 FEB 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via T. Lucia 31

IL CANCELLIERE

in esecuzione degli artt. 134 e segg. Cod. proc. civ. comunica a

1) REGIONE CAMPANIA - in pers. leg. rapp. p.t. - via Stucco  
n. 81 - Napoli

che nella causa fra MARIA BURO COPPOCA VINRENZO  
e REGIONE CAMPANIA

La Corte di Appello Sez. TRAP - <sup>PRESIDENTE</sup> Consigliere Istruttore dr. CALLO - e rel. CANDIA U.

ha pronunciata in data 21/2/2013

Ordinanza depositata e resa pubblica il 18/2/2014

OMISSIS...  
Sent. n. 222/2014 - vedi allegato

Napoli, li 18/2/2014

IL CANCELLIERE

S. 722/14 TA 

RE 57/08  
crad 106/14  
up 838/14  
che causa

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 57/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Mariamburgo Coppola Vincenzo (c.f. MRM VCN 50P30 I019 N), nato a San Marzano sul Sarno il 30 settembre 1950, residente in Scafati alla via Lo Porto n. 166;

Perrella Margherita (c.f. PRR MGH 58L68 I300 Y), nata a S. Antonio Abate il 28 luglio 1958, residente in Scafati alla Via Lo Porto n.166;

Oliva Pietro (c.f. LVO PTR 70H26 I019 I), nato a S. Marzano il 26 giugno 1970 ed ivi residente alla via Orta Loreto;

Di Palma Maria (c.f. DPL MRA 56P61 I019 B), nata a S. Marzano sul Sarno il 21 settembre 1956 ed ivi residente alla via C. Battisti, n.90, quale erede Di Iaquinandi Alfonso nato a S. Marzano sul Sarno il 2 agosto 1951 (QNN LNS 51M02 I019 A);

Iaquinandi Annamaria (c.f. QNN NMR 81T67 I483 B), nata a Sarno il 27 dicembre 1981 e residente a S. Marzano alla via C. Battisti, n.90, quale erede Di Iaquinandi Alfonso nato a S. Marzano sul Sarno il 2 agosto 1951 (QNN LNS 51M02 I019 A);

Iaquinandi Gioconda (c.f. QNN GND 86R54 F912 R), nata a Nocera Inferiore il 14 ottobre 1986 e residente a S. Marzano sul Sarno,



alla via C.Battisti, n.90, quale erede Di Iaquinandi Alfonso nato a S. Marzano sul Sarno il 2 agosto 1951 (QNN LNS 51M02 I019 A);

Iaquinandi Filippo (c.f. QNN FPP 43L25 I019 I), nato a S. Marzano sul Sarno il 25 luglio 1943 ed ivi residente alla via Marconi, ottava traversa;

De Prisco Lucia (c.f. DPR LCU 46B61 I019 O), nata a S.Marzano sul Sarno il 21 febbraio 1946 ed ivi residente alla via Marconi, ottava traversa;

Bonaventura Zito (c.f. ZTI BNV 37A22 I019 I), nato a S.Marzano sul Sarno il 22 gennaio 1937 ed ivi residente alla via V. Veneto, prima traversa n.25;

Di Blasio Teresa (c.f. DBL TRS 27L60 I109 H), nata a S.Marzano sul Sarno il 20 luglio 1927 ed ivi residente alla via Marconi n.103;

Cappuccio Rosa (c.f. CPP RSO 43P57 I019 E), nata a S.Marzano sul Sarno il 17 settembre 1943 ed ivi residente alla via Marconi, sesta traversa;

Perrino Vincenzo (c.f. PRR VCN 33A12 I019 L), nato a S. Marzano il 12 gennaio 1933 ed ivi residente alla via E.Fermi n. 12;

Guastafierro Brigida (c.f. GST BGD 37H63 L245 N), nata a Torre Annunziata il 23 giugno 1937 e residente a S.Marzano sul Sarno alla via E. Fermi n.12;

Zaino Antonia (c.f. ZNA NTN 43E62 I019 K), nata a S.Marzano sul Sarno il 22 maggio 1943 ed ivi residente alla via Marconi;

Camminiti Annunziata Albina (c.f. CMM NNZ 34M42 A460 R), nata ad Ascea il 2 agosto 1934 e residente a S.Marzano sul Sarno, alla via Marconi, sesta traversa, n.30;

Cappuccio Gennaro (c.f. CPP GNR 37R23 I019 Y), nato a S.Marzano sul Sarno il 23 ottobre 1937 ed ivi residente, alla via Roma, V traversa, n.28,

tutti rapp.<sup>ti</sup> e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.<sup>ti</sup> Antonio D'Auria, Valeria D'Auria e Fabio D'Auria, con studio in Scafati alla via Luigi Sturzo n.18 ed elett.<sup>ti</sup> domiciliati in Napoli, alla via Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv.<sup>to</sup> Alessandro Basile


- RICORRENTI -

E

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 2 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania



Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con sede  
in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- CONVENUTA NON COSTITUITA -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 9 ottobre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'*Alveo Comune Nocerino* e del fiume *Sarno* avvenuta in data 9 gennaio 2003.

La Regione Campania, benchè regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i teste indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.

La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e possessori in quanto coltivatori di terreni destinati ad accogliere ortaggi vari, nonché di fabbricati e comodi rurali ivi esistenti, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. *Francesco Rubino*, (visure catastali, atti di acquisto etc.) e delle verifiche da questi effettuate in loco, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
Mariamburgo Coppola Vincenzo e Perrelli Margherita	- Comune Angri località Avagliana	Ente urbano p.lla 336
	- fl. 1 Comune Angri	Sem. Irrig.4 p.lla 337
	- p.lle 336, 337	
	- Comune di S. Marzano	Sem. Irrig.4 p.lla 537
	- fl 6.	

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 3 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o

Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

	- p.lla 537 - Estens.: Ha 1.06.22	
Oliva Pietro	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3- - p.lla 1052 - Estens.: Ha 0.10.25	Sem. Irrig.3
Di Palma Maria, Iaquinandi Maria e Iaquinandi Gioconda quall eredi di Iaquinandi Alfonso	- S. Marzano località Orta VI trav. Via Marconi - fl. 3 - - p.lle 763, 764 - Estens.: Ha 0.18.85	Sem. Irrig.2
Iaquinandi Filippo	- Comune S. Marzano Località Prta via Maarconi VI trav. - fl. 3 - p.lle 182, 428, 1025, 1290 e 1289 - Estens.: Ha 0.75.57	Sem. Irrig.3 p.lle 182, 428, 1025 Ente Urbano p.lla 1290 Sem. Irrig. 3 p.lla 1289
Zito Bonaventura	- S. Marzano località Orta Via Marconi VI Trav. - fl. 3 - p.lle 517, 131, 1125 - Estens.: Ha 0.55.60	Sem. Irrig. 2
Di Blasio Teresa	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lle 389, 41 - Estens.: Ha 0.35.00	Sem. Irrig.3
Cappuccio Rosa	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - p.lle 1364, 1366 - Estens.: Ha 0.09.02	Sem. Irrig. 3
Perrino Vincenzo e Guastafierro Brigida	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - p.lla 274 - Estens.: Ha 0.29.35	Sem. Irrig. 3
Zaino Antonia	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - p.lle 388, 660, 799 - Estens.: Ha 0.31.56	Sem. Irrig. 3
Camminiti Annunziata Albini	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - p.lle 246, 360 - Estens.: Ha 0.66.53	Sem. Irrig. 3
Cappuccio Gennaro	- S. Marzano località Orta IV Trav. Via Marconi - fl. 3 - p.lle 558, 560, 562, 21, 132 - Estens.: Ha 0.79.78	Sem. Irr. 3

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 4 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania



I ricorrenti lamentano che in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'Alveo Comune Nocerino (diramazione del torrente Solofrana) e del fiume Sarno, vennero inondati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondarono in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresì gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'Alveo Comune Nocerino ed il fiume Sarno si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incumbenti.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania in quanto non costituitasi in giudizio all'esito delle notifiche degli atti di citazione eseguite in data 27 dicembre 2007 e 9 ottobre 2008.

4. La domanda va accolta.

L'esondazione dei menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Napoli - sezione di Nola - e di Salerno richiamate dal c.t.u.

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 5 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania



Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09 allegata dalla difesa attorea), che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei teste *Luigi Calabrese* ed *Oliva Salvatore*, sentito all'udienza del 14 ottobre 2010, ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo *Vittorio Fontanella*, che danno conto dell'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

5. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati risulta allegato ed in gran parte documentato dagli atti allegati alla c.t.u., il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

6. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in  
*proc. n. 57/08 r.g.*

Pagina 6 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania



lyo e e n a i e

essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ha, altresì, premesso che "i terreni oggetto dei danni da allagamento risultano a tutt'oggi coltivati intensivamente ad ortaggi di pregio" e che "i terreni coltivati sono delle piccole entità colturali di poche centinaia o migliaia di metri quadri".

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa di ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali, distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,
- descrizione geopedologica, - altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;
- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);



- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in € 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed € 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in € 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (calcolate in € 0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Mariamburgo Coppola Vincenzo e Perrella Margherita	€ 21.253,00
Oliva Pietro	€ 3.874,00
Di Palma Maria, Iaquinandi Annamaria e Iaquinandi Gioconda quali eredi di Iaquinandi Alfonso	€ 9.102,00
Iaquinandi Filippo	€ 33.414,00

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 8 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania

  
Nocera

Zito Bonaventura	€ 14.882,00
Di Blasio Teresa	€ 9.770,00
Cappuccio Rosa	€ 2.355,00
Perrino Vincenzo e Guastafierro Brigida	€ 5.917,00
Zaino Antonia	€ 6.331,00
Camminiti Annunziata Albina	€ 21.658,00
Cappuccio Gennaro	€ 14.577,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., recepite nelle conclusioni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

7. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.


Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

8. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle  
*proc. n. 57/08 r.g.*

Pagina 9 di 12



sentenza  
 Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
 c/o  
 Regione Campania

personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribadirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

9. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.


Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiume Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 10 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania



10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei parimenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste a carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 9 ottobre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- dichiara la contumacia della Regione Campania;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

Mariamburgo Coppola Vincenzo e Perrella Margherita	€ 21.253,00
Oliva Pietro	€ 3.874,00
Di Palma Maria, Iaquinandi Annamaria e Iaquinandi Gioconda <i>quali eredi di Iaquinandi Alfonso</i>	€ 9.102,00
Iaquinandi Filippo	€ 33.414,00
Zito Bonaventura	€ 14.882,00
Di Blasio Teresa	€ 9.770,00
Cappuccio Rosa	€ 2.355,00
Perrino Vincenzo e Guastafierro Brigida	€ 5.917,00
Zaino Antonia	€ 6.331,00
Camminiti Annunziata Albina	€ 21.658,00

proc. n. 57/08 r.g.

Pagina 11 di 12

sentenza  
Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri  
c/o  
Regione Campania


fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Cappuccio Gennaro	€ 14.577,00
-------------------	-------------


il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 7;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv. <sup>ni</sup> Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 2.749,66 per spese (€ 1.833,66 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 13.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2013.

Il giudice delegato- est.  
  
 (dr. Ugo Candia)

Il Presidente

  
 Il Presidente (Maurizio Gallo)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 Napoli, 18 FEB. 2014  
 Il Cancelliere

... Tribunale ...  
... la Corte di Appello di Napoli  
... **Capite** ...  
...  
18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48/51/54/57/60/63/66/69/72/75/78/81/84/87/90/93/96/99/102/105/108/111/114/117/120/123/126/129/132/135/138/141/144/147/150/153/156/159/162/165/168/171/174/177/180/183/186/189/192/195/198/201/204/207/210/213/216/219/222/225/228/231/234/237/240/243/246/249/252/255/258/261/264/267/270/273/276/279/282/285/288/291/294/297/300/303/306/309/312/315/318/321/324/327/330/333/336/339/342/345/348/351/354/357/360/363/366/369/372/375/378/381/384/387/390/393/396/399/402/405/408/411/414/417/420/423/426/429/432/435/438/441/444/447/450/453/456/459/462/465/468/471/474/477/480/483/486/489/492/495/498/501/504/507/510/513/516/519/522/525/528/531/534/537/540/543/546/549/552/555/558/561/564/567/570/573/576/579/582/585/588/591/594/597/600/603/606/609/612/615/618/621/624/627/630/633/636/639/642/645/648/651/654/657/660/663/666/669/672/675/678/681/684/687/690/693/696/699/702/705/708/711/714/717/720/723/726/729/732/735/738/741/744/747/750/753/756/759/762/765/768/771/774/777/780/783/786/789/792/795/798/801/804/807/810/813/816/819/822/825/828/831/834/837/840/843/846/849/852/855/858/861/864/867/870/873/876/879/882/885/888/891/894/897/900/903/906/909/912/915/918/921/924/927/930/933/936/939/942/945/948/951/954/957/960/963/966/969/972/975/978/981/984/987/990/993/996/999/1002/1005/1008/1011/1014/1017/1020/1023/1026/1029/1032/1035/1038/1041/1044/1047/1050/1053/1056/1059/1062/1065/1068/1071/1074/1077/1080/1083/1086/1089/1092/1095/1098/1101/1104/1107/1110/1113/1116/1119/1122/1125/1128/1131/1134/1137/1140/1143/1146/1149/1152/1155/1158/1161/1164/1167/1170/1173/1176/1179/1182/1185/1188/1191/1194/1197/1200/1203/1206/1209/1212/1215/1218/1221/1224/1227/1230/1233/1236/1239/1242/1245/1248/1251/1254/1257/1260/1263/1266/1269/1272/1275/1278/1281/1284/1287/1290/1293/1296/1299/1302/1305/1308/1311/1314/1317/1320/1323/1326/1329/1332/1335/1338/1341/1344/1347/1350/1353/1356/1359/1362/1365/1368/1371/1374/1377/1380/1383/1386/1389/1392/1395/1398/1401/1404/1407/1410/1413/1416/1419/1422/1425/1428/1431/1434/1437/1440/1443/1446/1449/1452/1455/1458/1461/1464/1467/1470/1473/1476/1479/1482/1485/1488/1491/1494/1497/1500/1503/1506/1509/1512/1515/1518/1521/1524/1527/1530/1533/1536/1539/1542/1545/1548/1551/1554/1557/1560/1563/1566/1569/1572/1575/1578/1581/1584/1587/1590/1593/1596/1599/1602/1605/1608/1611/1614/1617/1620/1623/1626/1629/1632/1635/1638/1641/1644/1647/1650/1653/1656/1659/1662/1665/1668/1671/1674/1677/1680/1683/1686/1689/1692/1695/1698/1701/1704/1707/1710/1713/1716/1719/1722/1725/1728/1731/1734/1737/1740/1743/1746/1749/1752/1755/1758/1761/1764/1767/1770/1773/1776/1779/1782/1785/1788/1791/1794/1797/1800/1803/1806/1809/1812/1815/1818/1821/1824/1827/1830/1833/1836/1839/1842/1845/1848/1851/1854/1857/1860/1863/1866/1869/1872/1875/1878/1881/1884/1887/1890/1893/1896/1899/1902/1905/1908/1911/1914/1917/1920/1923/1926/1929/1932/1935/1938/1941/1944/1947/1950/1953/1956/1959/1962/1965/1968/1971/1974/1977/1980/1983/1986/1989/1992/1995/1998/2001/2004/2007/2010/2013/2016/2019/2022/2025/2028/2031/2034/2037/2040/2043/2046/2049/2052/2055/2058/2061/2064/2067/2070/2073/2076/2079/2082/2085/2088/2091/2094/2097/2100/2103/2106/2109/2112/2115/2118/2121/2124/2127/2130/2133/2136/2139/2142/2145/2148/2151/2154/2157/2160/2163/2166/2169/2172/2175/2178/2181/2184/2187/2190/2193/2196/2199/2202/2205/2208/2211/2214/2217/2220/2223/2226/2229/2232/2235/2238/2241/2244/2247/2250/2253/2256/2259/2262/2265/2268/2271/2274/2277/2280/2283/2286/2289/2292/2295/2298/2301/2304/2307/2310/2313/2316/2319/2322/2325/2328/2331/2334/2337/2340/2343/2346/2349/2352/2355/2358/2361/2364/2367/2370/2373/2376/2379/2382/2385/2388/2391/2394/2397/2400/2403/2406/2409/2412/2415/2418/2421/2424/2427/2430/2433/2436/2439/2442/2445/2448/2451/2454/2457/2460/2463/2466/2469/2472/2475/2478/2481/2484/2487/2490/2493/2496/2499/2502/2505/2508/2511/2514/2517/2520/2523/2526/2529/2532/2535/2538/2541/2544/2547/2550/2553/2556/2559/2562/2565/2568/2571/2574/2577/2580/2583/2586/2589/2592/2595/2598/2601/2604/2607/2610/2613/2616/2619/2622/2625/2628/2631/2634/2637/2640/2643/2646/2649/2652/2655/2658/2661/2664/2667/2670/2673/2676/2679/2682/2685/2688/2691/2694/2697/2700/2703/2706/2709/2712/2715/2718/2721/2724/2727/2730/2733/2736/2739/2742/2745/2748/2751/2754/2757/2760/2763/2766/2769/2772/2775/2778/2781/2784/2787/2790/2793/2796/2799/2802/2805/2808/2811/2814/2817/2820/2823/2826/2829/2832/2835/2838/2841/2844/2847/2850/2853/2856/2859/2862/2865/2868/2871/2874/2877/2880/2883/2886/2889/2892/2895/2898/2901/2904/2907/2910/2913/2916/2919/2922/2925/2928/2931/2934/2937/2940/2943/2946/2949/2952/2955/2958/2961/2964/2967/2970/2973/2976/2979/2982/2985/2988/2991/2994/2997/3000/3003/3006/3009/3012/3015/3018/3021/3024/3027/3030/3033/3036/3039/3042/3045/3048/3051/3054/3057/3060/3063/3066/3069/3072/3075/3078/3081/3084/3087/3090/3093/3096/3099/3102/3105/3108/3111/3114/3117/3120/3123/3126/3129/3132/3135/3138/3141/3144/3147/3150/3153/3156/3159/3162/3165/3168/3171/3174/3177/3180/3183/3186/3189/3192/3195/3198/3201/3204/3207/3210/3213/3216/3219/3222/3225/3228/3231/3234/3237/3240/3243/3246/3249/3252/3255/3258/3261/3264/3267/3270/3273/3276/3279/3282/3285/3288/3291/3294/3297/3300/3303/3306/3309/3312/3315/3318/3321/3324/3327/3330/3333/3336/3339/3342/3345/3348/3351/3354/3357/3360/3363/3366/3369/3372/3375/3378/3381/3384/3387/3390/3393/3396/3399/3402/3405/3408/3411/3414/3417/3420/3423/3426/3429/3432/3435/3438/3441/3444/3447/3450/3453/3456/3459/3462/3465/3468/3471/3474/3477/3480/3483/3486/3489/3492/3495/3498/3501/3504/3507/3510/3513/3516/3519/3522/3525/3528/3531/3534/3537/3540/3543/3546/3549/3552/3555/3558/3561/3564/3567/3570/3573/3576/3579/3582/3585/3588/3591/3594/3597/3600/3603/3606/3609/3612/3615/3618/3621/3624/3627/3630/3633/3636/3639/3642/3645/3648/3651/3654/3657/3660/3663/3666/3669/3672/3675/3678/3681/3684/3687/3690/3693/3696/3699/3702/3705/3708/3711/3714/3717/3720/3723/3726/3729/3732/3735/3738/3741/3744/3747/3750/3753/3756/3759/3762/3765/3768/3771/3774/3777/3780/3783/3786/3789/3792/3795/3798/3801/3804/3807/3810/3813/3816/3819/3822/3825/3828/3831/3834/3837/3840/3843/3846/3849/3852/3855/3858/3861/3864/3867/3870/3873/3876/3879/3882/3885/3888/3891/3894/3897/3900/3903/3906/3909/3912/3915/3918/3921/3924/3927/3930/3933/3936/3939/3942/3945/3948/3951/3954/3957/3960/3963/3966/3969/3972/3975/3978/3981/3984/3987/3990/3993/3996/4000

UFFICIO ...  
19 FEB 2014  
Cascone Marla Fortunand  
DE LUCA ALBERTO